

# Giustizia Predittiva, Intelligenza Artificiale o Giustizia Artificiale?



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

[www.ordineavvocati.bari.it](http://www.ordineavvocati.bari.it) - [www.quandoilprocessoetelematico.it](http://www.quandoilprocessoetelematico.it)  
<http://www.cspt.pro/>

**Avv. Nicola Gargano**

## Fonti normative

- **Art. 3 della costituzione.** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- **348 bis c.p.c.** Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (1).

Il primo comma non si applica quando:

- a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
- b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater



# Art. 360 bis Codice di Procedura Civile - Inammissibilità del ricorso (1)

Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

(1) Articolo inserito dall'[art. 47, comma 1, lett. a\), della l. 18 giugno 2009, n. 69](#). Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento giudiziario

## **Art. 65.**

### **Attribuzioni della corte suprema di cassazione**

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita', del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranita' dello Stato.



## Art. 12 - Preleggi

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.



## **ordinanza n.9088/2022 del 21/03/2022**

la **Corte di cassazione VI Sezione civile** ha affermato che qualora il ricorso si fondi sullo stesso articolo e vi sia **identità degli elementi** vagliati dai giudici di primo e secondo grado (c.d. **doppia conforme**), esso è da ritenersi **inammissibile** ai sensi dell'**art.348 ter c.p.c.**



Cassazione civile sez. un., 06/11/2014, n.23675

CASSAZIONE CIVILE - In genere - "Overruling" delle Sezioni Unite in materia processuale - Giustificazione - Limiti - Fondamento - Fattispecie. L'"overruling" delle Sezioni Unite in materia processuale è giustificato solo quando l'interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, le Sezioni Unite hanno confermato l'indirizzo di cui alla propria sentenza n. 9535 del 2013, circa l'individuazione del momento di litispendenza nei procedimenti introdotti con citazione, malgrado la richiesta di chiarimenti avanzata da una Sezione semplice pochi mesi dopo quella pronuncia).



## Una definizione di giustizia predittiva

Per "giustizia predittiva" deve intendersi la possibilità di prevedere l'esito di un giudizio tramite alcuni calcoli; non si tratta di predire tramite formule magiche, ma di prevedere la probabile sentenza, relativa ad uno specifico caso, attraverso l'ausilio di algoritmi. Il diritto può essere costruito come una scienza, che trova la sua principale ragione giustificativa nella misura in cui è garanzia di certezza: il diritto nasce per attribuire certezza alle relazioni umane, tramite una complessa attribuzione di diritti e doveri.



## Una definizione di intelligenza artificiale

intelligenza artificiale (IA) Disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un computer. Tale ricerca si sviluppa secondo due percorsi complementari: da un lato l'i. artificiale cerca di avvicinare il funzionamento dei computer alle capacità dell'intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana.



**GIUSTIZIA PREDITTIVA  
+  
INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

**=  
GIUSTIZIA ARTIFICIALE**

**?**





# Au cœur de la justice

Le moteur de recherche et d'analyse  
choisi par 2 000 professionnels du droit

7 jours d'essai offerts

Les meilleurs cabinets d'avocats, directions juridiques et assureurs utilisent Predictice

ALLEN & OVERY



AD  
AUGUST DEBOUZY

GIBSON DUNN

Morgan Lewis

CLIFFORD  
CHANCE



Redlink  
AVOCATS

FONCIA

Linklaters



<https://predictice.com/fr>



# I progetti italiani

- <https://giustiziapredittiva.unibs.it/>
- [https://www.giustizia.bari.it/buone\\_prassi\\_4.aspx](https://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_4.aspx)
- Pisa
- Bologna
- Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)





**Progetto prevedibilità delle decisioni**

Scarica il ["Prevedibilità delle decisioni" - Schede tematiche della giurisprudenza consolidata della terza sezione civile della Corte di Appello di Bari.](#)

Corte d'Appello Prima sezione civile	Corte d'Appello Seconda sezione civile	Corte d'Appello Terza sezione civile	Corte d'Appello Sezione Lavoro	Corte d'Appello Sezione Famiglia
<ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">art. 2932 c.c.</a></li> <li> <a href="#">intermediazione finanziaria</a></li> <li> <a href="#">responsabilità medica e onere della prova</a></li> <li> <a href="#">onere della prova in contratto di conto corrente</a></li> <li> <a href="#">Liquidazione dei compensi professionali</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">art. 2932 c.c.</a></li> <li> <a href="#">intermediazione finanziaria</a></li> <li> <a href="#">responsabilità medica e onere della prova</a></li> <li> <a href="#">onere della prova in contratto di conto corrente</a></li> <li> <a href="#">Liquidazione dei compensi professionali</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">2043 e 2051 P.A.</a></li> <li> <a href="#">art. 283 c.p.c.</a></li> <li> <a href="#">danni causati da fauna selvatica</a></li> <li> <a href="#">danni condotte idrico fognarie</a></li> <li> <a href="#">danni da emotrasfusione</a></li> <li> <a href="#">interessi compensativi</a></li> <li> <a href="#">medici specializzandi</a></li> <li> <a href="#">Danni da diffamazione</a></li> <li> <a href="#">danno patrimoniale</a></li> <li> <a href="#">Responsabilità per danni causati da animali randagi</a></li> <li> <a href="#">infortunio scolastico - autolesioni</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">art. 434 c.p.c.</a></li> <li> <a href="#">benefici amianto</a></li> <li> <a href="#">contratti a termine Poste Italiane</a></li> <li> <a href="#">prassi appello rito Fornero</a></li> <li> <a href="#">precaricato scolastico</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">art. 708 c.p.c.</a></li> <li> <a href="#">Diritto ex coniuge al TFR art. 12 bis</a></li> <li> <a href="#">Nozione di ordine pubblico e giudizio di delibazione</a></li> <li> <a href="#">L'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento dei minori</a></li> </ul>

## CORTE D'APPELLO DI BARI III SEZIONE CIVILE

### Progetto prevedibilità delle decisioni

#### TEMATICA:

Responsabilità per danni causati da diffamazione;

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

- art. 21 Cost.
- art. 2043 c.c. "*risarcimento per fatto illecito*"
- art. 2059 c.c. "*danni non patrimoniali*"

#### QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Il nostro ordinamento riconosce e garantisce con l'art. 21 Cost. un valore cardine del sistema democratico, e cioè il diritto di comunicare, diffondere e pubblicare notizie, commenti ed opinioni, e di utilizzare a tal fine ogni mezzo idoneo a raggiungere il maggior numero di persone.

È noto, tuttavia, che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riservatezza, al suo onore od alla sua reputazione, valori parimenti garantiti dalla Carta Costituzionale.

Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni entrambe tutelate dall'ordinamento, la



Il Presidente della Terza Sezione civile della Corte di Appello di Bari,

1. Ritenuto che la prevedibilità delle decisioni costituisce un valore ormai riconosciuto nel nostro ordinamento, in quanto:

a. Espressione e presupposto del principio di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo (in materia processuale, vedi Cass. S.U. Ordinanza n. 23675 del 06.11.2014);

b. Rende la motivazione del provvedimento più aderente al dettato normativo art. 118 disp. Att. c.p.c.(succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi – occorre che i precedenti siano conoscibili);

c. Rende possibile la motivazione semplificata per questioni seriali, mediante elaborazione di provvedimenti-manifesto, contenenti i principi consolidati;

d. Aumenta le probabilità di successo della proposta conciliativa o transattiva ex art. 185 bis c.p.c., in considerazione dei precedenti e dell'indirizzo giurisprudenziale riguardo all'oggetto della controversia (prevedibilità rapportata al Distretto, al Circondario, alla Sezione);

e. Offre un ausilio ai giudici di primo grado per la conoscenza degli orientamenti della Corte in talune materie, cui potersi adeguare o da cui motivatamente discostarsi;

f. Consente un migliore orientamento da parte dei difensori sulle scelte processuali da coltivare (costituirsi in giudizio, appellare, transigere, ecc.);

g. Consente un migliore e più efficace orientamento pre-contenzioso per i difensori, sulla scelta se iniziare il giudizio;

h. Rende noti alla collettività gli orientamenti degli uffici giudiziari e, per ciò, possibile, auspicabile, un decremento del contenzioso, con contestuale aumento delle conciliazioni.



# Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

- + certezze – umanità
- + costi (non sempre sostenibili da tutti)
- Contenzioso (presso la Corte di Appello di Bari pendenze ridotte del 65%)



# come si concilia con?

**Articolo 22 RGPD. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

**1.** L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.



2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.



## CONSIDERANDO 71 – GDPR

L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.




## CONSIDERANDO 71 – GDPR

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.



# E se finisse come con il VAR?



## Caso Juventus-Salernitana: "Il Var non aveva le immagini con Candreva"

La verifica dell'organo tecnico dell'Aia ha confermato i motivi della svista arbitrale: "Crediamo di aver fatto chiarezza sull'episodio"

12 settembre 2022

A A A



Fase 2- Inserimento dei dati del deposito

**Selezione tipo atto**

*Compilazione dati atto*

Elemento 6/13

**Verifica dati atto**

**Allega notifiche**

**Inserimento atti e allegati**

**Attestazioni**

**Pagamento telematico**

**Firma**

**Firma datiatto**

**Generazione della busta**

**MATERIA RICORSO**

Materia

Affitto Azienda

AZZERA

Parole chiave..

Settore civile obbligazioni e contratti nullità della donazione nullità della notificazione



Annulla

Indietro

Avanti



Fase 2- Inserimento dei dati del deposito

**Selezione tipo atto**

*Compilazione dati atto*

Elemento 12/13

**Verifica dati atto**

**Allega notifiche**

**Inserimento atti e allegati**

**Attestazioni**

**Pagamento telematico**

**Firma**

**Firma datiatto**

**Generazione della busta**

**DOCUMENTI ECLI**

è OPZIONALE)Inserire coordinate documenti ECLI

 **Aggiungi**

 **Modifica**

 **Cancella**

Documento ECLI	Descrizione

 **Annulla**

 **Indietro**

 **Avanti**

 **Salva e esci**



# ECLI (uno sguardo al futuro)

L'ECLI è un identificatore uniforme recante lo stesso formato riconoscibile per tutti gli organi giurisdizionali dell'Unione e degli Stati membri ed è composto da cinque elementi obbligatori:

- la dicitura "ECLI": per definire l'identificatore come Identificatore europeo della giurisprudenza;
- il codice del paese;
- il codice dell'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza;
- l'anno in cui la sentenza è stata emessa;
- un numero ordinale sino ad un massimo di 25 caratteri alfanumerici, in un formato concordato da ciascuno Stato membro. Sono consentiti i punti, ma non altri segni di interpunzione.

Questi elementi sono separati da due punti. Un esempio (fittizio) di ECLI potrebbe essere: ECLI:NL:HR:2009:384425, corrispondente alla decisione 384425 emessa dalla Corte Suprema ("HR") dei Paesi Bassi ("NL") nell'anno 2009.

[https://e-justice.europa.eu/content\\_european\\_case\\_law\\_identifier\\_ecli-175-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-it.do)



# ECLI (uno sguardo al futuro)

Identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) - Italia



	EU
	INT
	BE
	BG
	CZ
	DK
	DE
	EE
	IE
	EL
	ES
	FR
	HR
	IT
	CY
	LV
	LT

## Coordinatore nazionale ECLI

Il coordinatore nazionale ECLI non è stato ancora nominato. Al momento funge da coordinatore il Ministero della Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA).

## Codice identificativo del paese

Il codice identificativo per l'Italia è: [IT].

## Creazione di un ECLI nazionale

Nell'ambito delle attuali attività pilota, è in fase di elaborazione una proposta per l'introduzione di ECLI. In particolare sono in fase di definizione le regole per la costruzione del "numero ordinale" per documenti giurisprudenziali, previsto dallo standard ECLI, a partire da un set di metadati accessibili, tali da garantire l'univocità dell'identificazione.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 02/10/2017



# ECLI (uno sguardo al futuro)

$$\begin{array}{c} \text{ECLI} \\ + \\ \text{RMO} \\ = \\ ? \end{array}$$



# ECLI (uno sguardo al futuro)

Documento ECLI

Informazioni

L'ECLI è un identificatore uniforme recante lo stesso formato riconoscibile per tutti gli organi giurisdizionali dell'Unione e degli Stati membri ed è composto da cinque elementi obbligatori:

1. la dicitura "ECLI": per definire l'identificatore come Identificatore europeo della giurisprudenza.
2. il codice del paese.
3. il codice dell'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza.
4. l'anno in cui la sentenza è stata emessa.
5. un numero ordinale sino ad un massimo di 25 caratteri alfanumerici, in un formato concordato da ciascuno Stato membro. Sono consentiti i punti, ma non altri segni di interpunzione.

Dettagli...

Codice Paese: Unione europea - [UE]

Organo:

Anno:

Id Ordinale:

Descrizione:

Annulla Salva



Fase 2- Inserimento dei dati del deposito

**Selezione tipo atto**

*Compilazione dati atto*

Elemento 13/13

**Verifica dati atto**

**Allega notifiche**

**Inserimento atti e allegati**

**Attestazioni**

**Pagamento telematico**

**Firma**

**Firma datiatto**

**Generazione della busta**

**MOTIVI**

Inserire i Motivi

+ Aggiungi

Modifica

Cancella

Descrizione	Numero Rif. motivo	Rif. pagina



Errore

Abbiamo incollato il testo per quanto possibile, dato che la codifica in uso per esempio in WORD non e' quella usabile nel PCT: controllate il testo, potrebbero mancare alcuni caratteri ad esempio gli apici singoli o doppi.

OK

zione

Numero Rif. motivo

Rif. pagina

Dettaglio Motivo

Descrizione: attenzione il testo non puo' superare i 1000 caratteri pena il rifiuto dell'atto caratteri in uso: 0

Per violazione dell' art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione e falsa applicazione dell' art. 11 della legge n. 53/1994 e dell' art. 156 c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione dell' articolo 23bis d.lgs. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e del Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014 - art. 12, co.2 richiamato dall' art. 11 del decreto del Ministro della giustizia del 21/02/2011, n. 44

Incolla da appunti

Numero motivo

1

Numero Art. 360

Art. 360 comma 1 num 3

Riferimento pagina

7



Annulla



Salva

Inserimento atti e al

Attestazioni

Pagamento telematico

Firma

Firma datatiatto

Generazione della b

GARGANO NICOLA

NO CARATTERI SPECIALI



“... il flusso degli elettroni è il nuovo inchiostro di cui è possibile servirsi; le memorie elettriche o elettroniche (quali che siano i supporti dai quali sono costituiti: interruttori aperti o chiusi, transistors, chips, circuiti integrati, nastri magnetici eco...) sono la nuova carta; i bit (nella combinazione necessaria per rappresentare ogni carattere alfanumerico) sono il nuovo alfabeto.”

Renato Borruso



**Grazie per l'attenzione**

**Avv. Nicola Gargano**

[nicgar@garganolex.it](mailto:nicgar@garganolex.it)

